



## PROVINCIA DI BRESCIA

# DISCIPLINA TRANSITORIA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### **Articolo 1 - Indizione del Referendum**

1. Il Presidente della Provincia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, previa attestazione dei Servizi Finanziari in merito all'appostamento in bilancio delle somme necessarie per il suo svolgimento, provvede con apposito decreto alla indizione del Referendum Consultivo.
2. Il decreto è immediatamente pubblicato all'Albo Pretorio visibile sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia e trasmesso al Comitato Referendario e ai Sindaci della Provincia per la pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni. Copia del decreto è altresì trasmessa al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.
3. Il Referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

### **Articolo 2 – Principi e Organizzazione della Consultazione Elettorale.**

1. La votazione per il Referendum si svolge a suffragio universale, con voto personale e uguale, libero e segreto. L'elettorato è rappresentato dagli iscritti nelle liste elettorali nell'ultima revisione effettuata prima della data del Referendum. L'Avviso ai cittadini italiani residenti all'estero sarà dato mediante pubblicazione sui Siti Istituzionali della Provincia e dei Comuni.
2. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna Sezione, a cura del Comune.
3. L'Ufficio di Sezione, previa consegna al Presidente da parte di incaricati del Comune del materiale necessario (schede, verbali, copie delle liste elettorali e altro) e verifica del medesimo, si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione.
4. Si procede immediatamente alla sola vidimazione delle schede elettorali che avviene mediante apposizione della sigla di uno dei componenti dell'Ufficio di Sezione.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascun Seggio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante del Consiglio Provinciale designato con apposito atto da un Consigliere Provinciale, e un rappresentante designato con apposito atto dal Responsabile del Comitato Referendario o suo delegato. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Generale della Provincia o dai Segretari dei Comuni della provincia, o da dirigenti e funzionari delegati della Provincia o dei Comuni.
6. Gli obblighi di pubblicazione di competenza della Provincia e dei Comuni inerenti il Referendum saranno assolti tramite pubblicazione sui Siti Ufficiali e l'Albo Pretorio degli Enti.  
Per il Manifesto di Indizione dei Comizi Elettorali contenente anche le istruzioni sulle modalità di votazione è altresì prevista l'affissione in cartaceo, in numero congruo, in altri luoghi pubblici.

### **Articolo 3 – Propaganda Referendaria**

1. Per quanto riguarda la propaganda elettorale si applicano le norme vigenti in materia, fatte salve quelle relative alla delimitazione, alla assegnazione e alla ripartizione, da parte dei Comuni, degli spazi elettorali che, invece, sono disciplinati da quanto previsto nel comma successivo.

2. Ogni Comune assegna uno spazio di uguale dimensione sia ai sostenitori del SI sia ai sostenitori del NO, spazi ubicati nelle immediate vicinanze della Sede Municipale. Per quanto riguarda il Comune di Brescia, gli spazi elettorali di cui sopra riguardano, oltre che la Sede Municipale, anche quelle dei cinque Uffici di Zona.

#### **Articolo 4 - L'Ufficio Elettorale di Sezione.**

1. Ciascun Ufficio di Sezione per il Referendum è composto dal Presidente e da due Scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, l'altro assume le funzioni di Segretario.
2. La Provincia può concordare con i Comuni, nel rispetto della vigente dislocazione dei plessi normalmente utilizzati, un numero ridotto di Sezioni Elettorali accorpate. Deve comunque essere garantito per ogni Comune almeno un Ufficio di Sezione e il numero di elettori di ogni Ufficio non può essere superiore a 3.000.
3. Non oltre il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione ogni Comune procede, in pubblica adunanza, alla nomina, per ogni Sezione Elettorale, di due scrutatori, compresi nell'Albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95 e successive modifiche.
4. Nel periodo indicato nel precedente comma la Corte di Appello competente provvede alla nomina dei Presidenti delle Sezioni Elettorali.

#### **Articolo 5 - Operazioni di Voto e di Scrutinio.**

1. Le operazioni di voto si svolgono in un solo giorno, dalle ore 8 alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori presenti nel seggio alle ore 22.
2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui scelta (Si o No).
3. Conclusa la votazione iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla loro ultimazione.
4. Delle operazioni di voto e dello scrutinio è redatto apposito verbale.
5. I verbali delle operazioni di cui ai commi precedenti, chiusi in plichi sigillati, sono immediatamente trasmessi a cura del Presidente di Sezione al Comune che provvederà a trasmetterli all'Ufficio Centrale per il Referendum.

#### **Articolo 6 - Ufficio Elettorale Provinciale**

1. L'Ufficio Elettorale Provinciale svolge tutte le attività relative alle operazioni elettorali dal momento della indizione del Referendum fino alla proclamazione dei risultati.
2. Il Segretario Generale della Provincia, nell'ambito delle sue funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000, coordina le attività dell'Ufficio Elettorale.
3. Il Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di Brescia dirige tutte le attività del suddetto Ufficio che è nominato dal Presidente della Provincia ed è così composto:
  - a. Dirigente Responsabile di cui al precedente comma;
  - b. 3 Dirigenti della Provincia, dei quali 2 componenti effettivi e uno supplente;
  - c. 3 Dipendenti della Provincia di livello non inferiore alla Categoria D1, dei quali 2 componenti effettivi e uno supplente;
  - d. 2 dipendenti della Provincia con qualifica non inferiore alla Categoria C1 con funzioni di Segretario, dei quali 1 effettivo e uno supplente.
4. L'Ufficio Elettorale Provinciale, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede:
  - a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
  - al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
  - alla determinazione dei risultati del Referendum.

5. Di tutte le operazioni di cui al precedente comma 4 deve essere data preventiva informazione al Comitato Referendario e al Consiglio Provinciale e le relative decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti dell'ufficio medesimo.
6. La proposta di Referendum Consultivo è approvata se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Il risultato è proclamato dall'Ufficio Elettorale Provinciale e di tutte le operazioni è redatto apposito verbale che viene trasmesso al Presidente della Provincia.
8. L'esito della consultazione è pubblicato sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia ed è comunicato ai Consiglieri Provinciali e al Comitato Referendario.
9. Il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia.

#### **Articolo 7 - Esito del Referendum**

1. Il Consiglio Provinciale, nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione, prende atto dei risultati del Referendum.
2. Della convocazione del Consiglio Provinciale deve essere informato il Comitato Referendario.

#### **Articolo 8 – Rinuncia al Referendum**

1. Il Referendum Consultivo di cui al presente Regolamento non si svolge per espressa rinuncia allo stesso, che può intervenire anche dopo la sua indizione, da Parte del Comitato Referendario a seguito di modifiche normative inerenti la materia oggetto del quesito referendario o di modifiche, da parte degli Organi Collegiali competenti, delle scelte oggetto del quesito stesso.

#### **Articolo 9 - Norme Finali**

1. Il presente Regolamento, in considerazione della sua transitorietà, è finalizzato esclusivamente alla disciplina dello svolgimento del Referendum Consultivo sul Servizio Idrico Integrato così come dichiarato ammissibile dalla Commissione di Garanzia in data 1 dicembre 2017.
2. Esso è ispirato al criterio della semplificazione delle procedure elettorali e al maggiore contenimento possibile delle spese derivanti dalla consultazione.
3. Il presente Regolamento detta le norme fondamentali per lo svolgimento del Referendum, demandando all'Ufficio Elettorale Provinciale le soluzioni operative le quali dovranno tenere conto dei criteri di cui sopra, sempre nel rispetto dei principi costituzionali che garantiscono e disciplinano il diritto voto.